

NOTA CONGIUNTURALE**07 gennaio 2013****n° 2013 - 01**

Il Consiglio dei Ministri economici e finanziari dell'Unione Europea ECOFIN ha raggiunto il 12-12-2012 una convergenza politica sul testo di nuovo Regolamento conferente poteri di **Vigilanza bancaria alla BCE**. Di séguito anticipiamo i principali contenuti della relativa bozza di normativa ¹, che ora passa alla fase finale di confronto detto "trilogo" ECOFIN – Parlamento – Commissione in vista della definitiva adozione.

Il primo elemento da sottolineare è il **carattere** unitario e quindi **centralizzato** in capo alla Banca Centrale Europea della funzione di supervisione, denominato *Single Supervisory Mechanism*, sia pure nell'ambito di un sistema composito. Tale principio basilare è senza equivoci e dà forma all'intero testo normativo. Infatti, i compiti affidati alla BCE riguardano **"tutti gli istituti di credito** con sede negli Stati membri *partecipanti*" ², nonostante l'esercizio della supervisione delle banche al di sotto di determinate soglie dimensionali sia delegato alle Autorità nazionali. Per Stati membri *partecipanti* sono da intendersi gli Stati che adottano l'euro più – è questa una primaria novità – gli altri Stati dell'Unione Europea che desiderano rientrare sotto la Vigilanza BCE. Quest'ultima categoria riguarda in pratica tutti gli Stati non-euro con la sola eccezione ad ora dichiarata da Rep. Céka, Gran Bretagna, Svezia. I primari compiti affidati alla BCE sono i seguenti e implicano l'obbligo di scambio di informazioni tra Autorità nazionali di Vigilanza e la BCE.

- a) Concessione e revoca della **licenza bancaria**. La domanda viene rivolta dagli interessati all'Autorità nazionale di Vigilanza; in caso positivo, quest'ultima propone alla BCE la concessione della licenza, con un periodo di silenzio-assenso di 10 giorni lavorativi. L'eventuale obiezione BCE può riguardare soltanto la normativa comunitaria. La revoca della licenza può avvenire per iniziativa BCE, previa notifica all'Autorità nazionale di Vigilanza, alla quale è concesso un ragionevole periodo di tempo per eventuali azioni correttive, inclusi possibili piani di liquidazione (parziale). Fino a quando ³ le Autorità nazionali rimangono competenti in materia di liquidazione degli istituti di credito, queste ultime possono obiettare alla BCE sulla revoca della licenza, invocando ragioni di stabilità finanziaria. La BCE può comunque procedere motivatamente alla revoca. Gli istituti già in possesso di licenza bancaria sono considerati autorizzati allo svolgimento dell'attività.
- b) Autorizzazioni relative a **partecipazioni qualificate nel capitale degli istituti** di credito. La domanda di acquisizione della partecipazione viene rivolta dagli interessati all'Autorità nazionale di Vigilanza; quest'ultima propone almeno 10 giorni lavorativi prima del termine fissato dalla normativa comunitaria alla BCE l'assenso o il diniego all'autorizzazione.
- c) **Vigilanza** – tipicamente su base consolidata – sulle banche in tema di (elenco non esaustivo) requisiti di Capitale, cartolarizzazioni, grandi rischi, liquidità, segnalazioni statistiche, *governance*, *stress tests*, strategie aziendali, piani di liquidazione. In merito a tali temi, BCE emette Linee-guida e Raccomandazioni.

>

¹ C'è gratitudine nei confronti del centro studi **Ist.Ein.** diretto da Giuseppe Zadra per la opportunità di accedere a tale documento, redatto dalla segreteria del Consiglio UE (inter-institutional file 2012/0242, rif.17812/12).

² I testi tra virgolette sono tratti dalla bozza di Regolamento. Non vengono citati i riferimenti agli articoli della normativa, in quanto la relativa numerazione è del tutto provvisoria.

³ Rammentiamo che la Commissione UE sta preparando una proposta di normativa per l'istituzione di un'Autorità europea per la liquidazione degli istituti di credito, componente primaria del progetto politico di *Unione bancaria*.

I compiti di cui alle precedenti lettere b) e c) vengono svolti dalle Autorità di Vigilanza nazionali – su istruzioni generali dettate dalla BCE – per gli istituti di credito al di sotto delle seguenti soglie dimensionali:

- 1) € 30 miliardi di *total assets* consolidati, oppure
- 2) *total assets* pari al 20% del Prodotto Interno Lordo dello Stato ove ha sede l'istituto di credito, oppure
- 3) “significativa rilevanza” per l'economia, come attestato dall'Autorità nazionale di Vigilanza e confermato dalla BCE. Quest'ultima, di sua iniziativa, può considerare rilevante un istituto di credito quando sia presente in almeno altri 2 Stati membri *partecipanti*.

Sulla base di questi criteri, alla fine di questa Nota individuiamo quindi gli istituti di credito con sede in Italia presumibilmente soggetti alla diretta Vigilanza BCE.

E' prevista inoltre una clausola di salvaguardia pro-BCE che prevede l'assoggettamento in ogni caso a supervisione diretta dei primi 3 istituti per ogni Stato membro *partecipante*, salvo (*contro-clausola*) “giustificate circostanze particolari”. La BCE può in qualsiasi momento **avocare motivatamente la supervisione** di soggetti per i quali è stata delegata l'Autorità nazionale di Vigilanza.

I poteri di Vigilanza BCE sono rivolti agli istituti di credito, alle persone appartenenti a tali istituti, alle terze parti cui sono state delegate funzioni operative o attività (in *outsourcing*). Tali poteri si concretizzano in “richieste di documentazione, esame di libri e registri, richieste di spiegazioni scritte ed orali a quanti sono soggetti alla Vigilanza, ai loro rappresentanti, al loro Personale, interviste ad altre persone disponibili su base volontaria a fornire un contributo informativo”.

La BCE può condurre ispezioni sul posto, anche senza preavviso. Qualora la normativa nazionale imponga un'autorizzazione giudiziale, il giudice nazionale non può sindacare la necessità dell'ispezione né richiedere informazioni di Vigilanza alla BCE.

I poteri di Vigilanza BCE includono **azioni preventive** qualora risulti probabile entro 12 mesi la non soddisfazione di requisiti ispirati a “elevati standard di supervisione”. Le azioni possono includere, tra l'altro

- requisiti ulteriori di Capitale per rischi non previsti nella normativa comunitaria;
- la limitazione di specifici segmenti d'attività o reti distributive, o l'imposizione di dis-investimenti da attività a rischio eccessivo;
- la previsione di requisiti ulteriori di segnalazione statistica in materia di Capitale e di liquidità.

La BCE può imporre sanzioni amministrative “fino a 2 volte l'importo dei profitti guadagnati o della perdita evitata mediante la violazione” accertata, ovvero (se l'importo non è determinabile) “fino al 10% del turnover annuale su base consolidata”. Al tempo stesso, è previsto un contributo di supervisione alla BCE da corrispondersi da parte di tutti i soggetti vigilati.

Per lo svolgimento dei compiti di supervisione, è istituito presso la BCE un *Consiglio di Vigilanza*; le deliberazioni di questo organismo sono soggette al *Consiglio Direttivo* con un periodo di silenzio-assenso di 10 giorni lavorativi. Il Personale BCE addetto alla Vigilanza ha linee gerarchiche totalmente separate dal Personale addetto alla politica monetaria. Per rimarcare maggiormente tale separazione, riportano le fonti d'informazione, la funzione di supervisione **potrebbe non essere localizzata in Francoforte sul Meno**; al riguardo, starebbero maturando le candidature parigina ⁴ e romana. Viene assicurato un regime di **scambi di Personale** tra BCE e Autorità nazionali di Vigilanza, nonché tra queste ultime; **questa previsione è senz'altro in grado di rappresentare in concreto il concetto di *Single Supervisory Mechanism***.

L'assunzione dei compiti di Vigilanza in capo alla BCE è fissata temporalmente al 1° marzo 2014. Prima di tale data, la BCE può iniziare tutte le attività preparatorie non implicanti decisioni di Vigilanza verso specifici istituti di credito. Su unanime richiesta dell'ESM European Stability Mechanism, la BCE può assumere la diretta supervisione di una specifica banca prima della data precedentemente indicata.

>

⁴ Ma la capitale francese è già sede di un'Autorità di Vigilanza finanziaria: ESMA European Securities and Markets Authority.

Veniamo quindi, come richiamato in precedenza, ad una definizione del presumibile campo di applicazione della Vigilanza diretta da parte BCE per gli istituti con sede in Italia sulla base delle informazioni ad ora disponibili.

Sulla base del criterio di cui al precedente n° 1) riferito al bilancio 2011, i gruppi bancari assoggettati sarebbero: UniCredit, Intesa Sanpaolo, Monte Paschi Siena, **Banco Popolare**, UBI Banca, Mediobanca, Banca Popolare Emilia Romagna, Banca Popolare Milano, Banca Carige, Banca Popolare Vicenza, Veneto Banca, Credito Emiliano. Banca Popolare Sondrio e Credito Valtellinese si attestano entrambi a meno di € 2 miliardi al di sotto della soglia dimensionale, per cui potrebbero essere coinvolti per l'epoca dell'assunzione dei compiti di Vigilanza da parte BCE.

Il criterio n° 2) implica un valore molto elevato per l'Italia; con riferimento al 2011, l'importo è di € 315,932 miliardi (20% di € 1.579,659 miliardi) e quindi è presumibile non verrà invocato per questo mercato nazionale.

Riguardo al criterio n°3), esso ha un carattere prevalentemente qualitativo e discrezionale. Abbiamo comunque verificato per i gruppi bancari di dimensione inferiore a Credito Valtellinese l'esistenza di una stabile organizzazione in almeno altri 2 Stati membri *partecipanti*: i pochi casi di istituti di credito quotati di tale fascia dimensionale non rispondono a quest'ultimo criterio.

Rammentiamo di non aver considerato gli istituti di credito operanti in Italia appartenenti a gruppi con sede non in Italia (ad esempio, Banca Nazionale del Lavoro) in quanto la prassi di Vigilanza consolidata li fa rientrare in ambiti relativi ad altri mercati ed altre Autorità nazionali.

Pertanto, il campo di applicazione della Vigilanza diretta BCE potrebbe riguardare in una fase iniziale **da 12 a 14 gruppi bancari con sede in Italia**, salvo ulteriori inserimenti sulla base di motivate considerazioni qualitative da parte delle Autorità di supervisione. Nel tempo, tale campo è destinato ad ampliarsi se non altro per l'operare dell'inflazione sulla soglia dimensionale di € 30 miliardi di *total assets*, in assenza oltretutto di un'esplicita clausola specifica di revisione periodica di tale importo.

L'esercizio della Vigilanza bancaria su base centralizzata è in grado di **attenuare** significativamente un fattore di **ostacolo competitivo** per le banche con sede in Italia, in quanto la prassi di supervisione su altri mercati, specie del Nord Europa, è ritenuta caratterizzarsi da un grado di severità decisamente minore rispetto alla prassi che caratterizza l'operato delle Autorità in Italia.

Il Regolamento entra in vigore 5 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, prevedibile entro il 25-02-2013.

Per ulteriori indicazioni: Enzo Tieri tel. 0642298184